

Comune di Arcole (VR)



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO * _

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI * _

ARTICOLO 3 RIFIUTI URBANI * _

ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI * _

ARTICOLO 5 RIFIUTI SPECIALI * _

ARTICOLO 6 RIFIUTI PERICOLOSI * _

ARTICOLO 7 FORME DI GESTIONE - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO * _

ARTICOLO 8 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI * _

ARTICOLO 9 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI * _

ARTICOLO 10 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE * _

ARTICOLO 11 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI * _

ARTICOLO 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI * _

ARTICOLO 13 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI * _

ARTICOLO 14 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI * _

ARTICOLO 15 MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI * _

ARTICOLO 16 SPAZZAMENTO * _

ARTICOLO 17 CONTENITORI PORTARIFIUTI * _

ARTICOLO 18 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI * _

ARTICOLO 19 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI * _

ARTICOLO 20 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI * _

ARTICOLO 21 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI * _

ARTICOLO 22 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI * _

ARTICOLO 23 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE * _

ARTICOLO 24 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI * _

ARTICOLO 25 RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI * _

ARTICOLO 26 SGOMBERO NEVE * _

ARTICOLO 27 POZZETTI STRADALI * _

ARTICOLO 28 CAROGNE DI ANIMALI * _

ARTICOLO 29 ANIMALI * _

ARTICOLO 30 CAVE E CANTIERI * _

ARTICOLO 31 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI * _

ARTICOLO 32 RIFIUTI INERTI * _

ARTICOLO 33 ALTRI SERVIZI AMBIENTALI * _

ARTICOLO 34 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI * _

ARTICOLO 35 COMPETENZA E GIURISDIZIONE * _

ARTICOLO 36 CONTROLLI E VIGILANZA * _

ARTICOLO 37 SANZIONI * _

ARTICOLO 38 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO * _

ALLEGATO N.1 PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE SU CUI VIENE
EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA * _

ALLEGATO N.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI * _

ALLEGATO N.3 * _

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Arcole, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo. 22/97, del D.P.R. n.507/1993, dell'art.39 della L.22/02/1994 e del D.M. 26/06/2000 n.219, e stabilisce in particolare:

le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;

le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI PARTICOLARI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

ARTICOLO 3 RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett.a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.g) del D.L.vo 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sopra elencati sono classificati nelle seguenti categorie:

a. FORU frazione organica dei rifiuti urbani, denominata anche frazione umida, composta da:

a1. scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e da grandi produttori della ristorazione

a2. scarti dei mercati ortofrutticoli,

a3. scarti della manutenzione del verde pubblico e privato.

b. RUR frazione recuperabile dei rifiuti urbani, in particolare:

b1. residui di carte e cartoni

b2. contenitori in vetro, plastica e metallo

b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.

c. RUP rifiuti urbani particolari: ad esempio farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F" contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi fluorescenti, oli minerali, contenitori per fitofarmaci, ecc. Ai soli effetti dell'organizzazione della raccolta differenziata, come disposto del D.M.I.C.A. n. 476 del 20.11.97, vengono inserite in questa categoria anche le pile.

d. RUI rifiuti urbani ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'intero di sacchetti o vasi (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).

e. FSRU frazione secca dei rifiuti urbani, costituita dai rifiuti che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n.18 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo n.22/97 così come modificato dal D.L.vo n. 389/97.

2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo n.57 comma n.1 del Decreto Legislativo N.22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 integrata con la voce accessori per l'informatica.

ARTICOLO 5 RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

i rifiuti da lavorazioni industriali;

i rifiuti da lavorazioni artigianali;

i rifiuti da attività commerciali;

i rifiuti da attività di servizio;

i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ARTICOLO 6 RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.L.vo 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.

ARTICOLO 7 FORME DI GESTIONE - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità, nelle forme di cui al T.U.E.L. approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e dell'articolo 23 D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Come previsto dagli art. 5 e 21 del D.L.vo 22/97, il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, le percentuali di raccolta del 25% entro il 2002 e del 35% entro il 2003.

3. Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità da raccogliere.

4. La raccolta differenziata, può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Associazioni di volontariato, Enti o Ditte private, o Consorzio.

5. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.

6. L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o

di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA, DELLA FRAZIONE SECCA E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il servizio prevede le seguenti modalità di svolgimento:

a1. Servizio "ordinario" reso alle abitazioni ed alle attività economiche con modesta produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso la raccolta porta-a-porta, in tutto il territorio servito.

a2. Servizio "su misura" reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati attraverso installazione di appositi contenitori presso le singole aziende: la quantità dei contenitori verrà definita in base alla produttività specifica di rifiuti, come risultante dall'allegato n. 2, e alla frequenza del servizio stabilita.

2. L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito.

3. **Per la FORU - FRAZIONE ORGANICA (FRAZIONE UMIDA)** vengono attivati i seguenti servizi, in funzione della quantità e del tipo di rifiuto organico prodotto e della localizzazione dell'utente:

a) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).

- Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in contenitori forniti dal Comune, di colore verde, muniti di coperchio, di capacità pari a lt 10.

- Il rifiuto deve essere inserito nel proprio contenitore [in sacchetti chiusi in materiale biodegradabile (Mater-bi)].

- Le utenze sono tenute a posizionare i propri contenitori al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso principale dell'abitazione, nella parte esterna della propria recinzione lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta.

- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.

- Il condomino è tenuto a provvedere alla pulizia dei contenitori condominiali.

- Ai condomini con 8 o più famiglie possono essere forniti, in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti (definiti sempre contenitori) di adeguata capacità (240, 1300 litri).

- Ogni famiglia del condominio è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
- I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta.
- I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini.
- L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
- Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
- La raccolta viene effettuata in tutto il territorio comunale con cadenza bisettimanale nel periodo 16 settembre – 14 giugno e con cadenza trisettimanale nel periodo 15 giugno - 15 settembre (in quest'ultimo caso solo se approvato dalla Giunta Comunale).

**b) FORU di produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

- Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della FORU prodotta e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l'ammontare di un'eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che praticino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo.
- Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione organica e vegetale dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
- Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori nocivi.
- Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
- Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) FORU prodotta dai "GRANDI PRODUTTORI"

- Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense, pubblici esercizi avranno in dotazione contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.
- I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.
- La raccolta viene effettuata in tutto il territorio comunale con cadenza bisettimanale nel periodo 16 settembre – 14 giugno e con cadenza trisettimanale nel periodo 15 giugno - 15 settembre (in quest'ultimo caso solo se approvato dalla Giunta Comunale).
- Su richiesta e con le stesse modalità definite nel presente regolamento, le utenze produttive possono richiedere ulteriori svuotamenti oltre le cadenze prima definite alle quali verrà computato un costo del servizio a parte.

d) Raccolta dei residui vegetali dei GIARDINI PRIVATI

- I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, viene raccolta mediante servizio porta-a-porta.
- Il materiale deve essere conferito in sacchi trasparenti (di capacità 70/80 litri e di peso inferiore a 26 kg) a rendere di proprietà dell'utente o in fascine (della lunghezza massima di un metro e di peso inferiore a 26 kg).
- Il servizio sarà svolto a favore delle utenze che abbiano posizionato il rifiuto al piano terra di ogni stabile davanti all'ingresso principale dell'abitazione, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, e comunque sul suolo pubblico nel giorno stabilito per la raccolta.
- L'utente deve conferire il proprio rifiuto entro le ore 5.00 del mattino o la sera precedente del giorno di raccolta.

- Gli addetti alla raccolta si asterranno dal raccogliere gli scarti verdi qualora non risultassero conformi (per natura, confezionamento o peso eccessivo dei sacchi).

- La raccolta con due frequenze in funzione del periodo:

- nel periodo da ottobre a marzo viene effettuata una volta al mese;

- nel periodo da aprile a settembre viene effettuata una volta alla settimana.

con la possibilità di sospendere nei mesi di dicembre e gennaio e raddoppiare nei mesi di novembre

e) Residui vegetali CIMITERIALI I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi quindi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.

f) Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.

- Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali ad es. le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

4. FSRU - frazione secca non riciclabile

FSRU di produzione domestica.

- L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente di colore giallo chiusi di peso inferiore a 26 kg al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso principale dell'abitazione, nella parte esterna della propria recinzione lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta.

- Ai condomini con 8 o più famiglie vengono forniti, in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità (240, 1300 litri).

- Ogni famiglia del condominio è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.

- I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta.

- Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.

- I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini.
L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni è tenuto a garantire la corretta gestione dei contenitori.

- La raccolta avviene con cadenza settimanale per tutto il territorio.

b) FSRU di produzione non domestica, derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

- L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente di colore giallo chiusi, in numero massimo di tre, al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso principale, nella parte esterna della propria recinzione lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta.

- In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno essere forniti in contratto d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità che devono essere gestiti con le stesse modalità dei contenitori condominiali.

- La frequenza di raccolta e svuotamento è la stessa vista nel precedente punto a.

5. RUI - Rifiuti ingombranti.

- I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando, su chiamata all'apposito numero del Gestore del servizio con almeno 48 ore, il servizio pubblico di raccolta porta-a-porta.

- Il servizio, attivato con cadenza mensile, provvede a prelevare il rifiuto e, previa cernita delle frazioni riutilizzabili da inviare al recupero, a smaltirlo in centri autorizzati. Il rifiuto deve essere predisposto fronte strada non prima del giorno precedente.

- I RUI ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.

- I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.L.vo 22/97, come ad esempio:

frigoriferi, surgelatori, congelatori;

televisori;

computer;

lavatrici e lavastoviglie;

condizionatori d'aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti, da parte dell'utenza domestica, al gestore del servizio, con le modalità sopra descritte.

ARTICOLO 9 MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI

1. RUR - Rifiuto riciclabile

1.1. Carta e cartoni

- Le utenze domestiche e commerciali sono tenute a conferire carta e cartone rilegati in pacchi o racchiusi in scatole tenute aperte, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada davanti alla propria abitazione, o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta porta-a-porta. Il materiale, che non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e riposto con cura, senza ostruire il passaggio dei pedoni. È vietato il conferimento in scatoloni chiusi.

- La raccolta avviene con cadenza quindicinale per tutto il territorio, e durante tutto l'arco dell'anno.

1.2. Contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica (raccolta multimateriale)

- Le utenze domestiche e commerciali sono tenute a conferire contenitori in vetro, metallo e plastica all'interno dei vasi di colore arancione da 75 litri per la raccolta multimateriale forniti dall'Amministrazione Comunale. I vasi per la raccolta multimateriale devono essere posti nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada davanti alla propria abitazione, o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta porta-a-porta. Il materiale non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere riposto con cura e non deve ostruire il passaggio dei pedoni.

- Ai condomini con 8 o più famiglie possono essere forniti, in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità (240, 1300 litri).

- Ogni famiglia del condominio è tenuta a inserire vetro, metalli e plastica nel contenitore del proprio condominio.

- I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali

competenti, non prima della sera (dalle ore 21.00) precedente alla raccolta e non oltre le ore 5.00 del mattino del giorno della raccolta.

- Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.

- I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni è tenuto a garantire la corretta gestione dei contenitori.

2. RUP - Rifiuti urbani pericolosi.

2.1. Pile

- Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità dei punti vendita.

2.2. Farmaci

- Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità delle farmacie.

2.3. "T" e/o "F"

- Gli utenti sono tenuti a conferire contenitori e prodotti "T" e/o "F", di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità dei punti vendita.

ARTICOLO 10

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata.

2. Il servizio avverrà nelle prime ore del mattino e sarà terminato entro le ore 9 nel centro del paese ed entro le ore 11 per il rimanente territorio e dovrà essere svolto secondo un percorso concordato sempre nella stessa successione e allo stesso orario onde assicurarne la regolarità.

3. abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento.

4. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

6. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

7. Per le richieste di nuove concessioni edilizie relativamente a condomini con 6 o più unità, dovrà essere prevista adeguata area ad uso condominiale con accesso su suolo pubblico atta ad ospitare i contenitori per la raccolta separata.

8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori .

9. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

10. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

11. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

Festività infrasettimanali; Festività doppie; 1° Maggio; Festività triple.

ARTICOLO 11 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. La frazione secca e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità, e debitamente segnalati.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i contenitori appositamente predisposti, nei giorni e negli orari stabiliti con ordinanza. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.

3. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze di attuazione.

ARTICOLO 12 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa del gestore da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale unitamente alle relative fatture.

3. Il Comune può a sua discrezione effettuare verifiche della pesata.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità: a) di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti; b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, concessi in contratto d'uso gratuito, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.

2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

ARTICOLO 14

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84.

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ARTICOLO 15

MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. La fase finale di trattamento, compostaggio o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle normative, dei Piani Regionale e Provinciale di gestione dei rifiuti e delle specifiche descrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

ARTICOLO 16 SPAZZAMENTO

1. I rifiuti urbani di cui all'art.3, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento.
2. Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche c/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo mercati e manifestazioni varie, festività ecc.). La periodicità è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Eventuali modifiche del servizio di spazzamento saranno attivate con ordinanza.

ARTICOLO 17 CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione Comunale provvede ad installare appositi contenitori porta-rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 18 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ARTICOLO 19

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a operazioni di sfalcio nei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, potrà rendersi necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario.

ARTICOLO 20

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.

2. I concessionari, presenti ai mercati settimanali del Lunedì, sono tenuti a conferire la frazione organica del rifiuto, la frazione secca non riciclabile, e la frazione riciclabile, entro contenitori appositamente installati dal gestore, prima dell'inizio del mercato.

3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, da parte del gestore del posteggio, entro un'ora dall'orario di chiusura .

4. In occasione di mercati periodici, manifestazioni, sagre e fiere, autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

ARTICOLO 21

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 22

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Prima dell'autorizzazione all'uso dell'area deve essere versata all'Ufficio Tesoreria idonea cauzione che verrà trattenuta in caso di mancato rispetto del comma precedente.

ARTICOLO 23

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, culturali e/o sociali, e le ONLUS, i partiti politici che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dal Comune promotori stessi.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 24

PARROCCHIE ED ASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO. RACCOLTE OCCASIONALI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune, per raccolte saltuarie ed occasionali, può avvalersi, ai sensi dell'art.21, 4° comma, del D.L.vo 22/1997, delle Parrocchie e delle Associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Dette associazioni potranno procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani secondo gli usi e previo assenso del Comune.
3. Le Parrocchie e le Associazioni interessate dovranno presentare apposita istanza specificando la frazione di rifiuto che intendono raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento e le misure di sicurezza adottate.

ARTICOLO 25

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ARTICOLO 26

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e di quelli derivanti da altre attività cimiteriali vengono regolamentati secondo le disposizioni del D.M. 26 giugno 2000,

n. 219 (regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

ARTICOLO 27

SGOMBERO NEVE

1. In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare, con mezzi appositamente attrezzati, la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, ponti, e ridurre la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.

2. Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi.

3. Nel caso di aree interessate dal commercio su aree pubbliche, i titolari dei punti attrezzati per la vendita di merci e/o somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti allo sgombero della neve dal posteggio concesso indicato sull'autorizzazione.

4. Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti ovvero le amministrazioni condominiali, nel caso di fabbricati residenziali, che devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.

5. Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm 20 e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

ARTICOLO 28

POZZETTI STRADALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, negli stessi.

ARTICOLO 29 CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda U.S.L. o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ARTICOLO 30 ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

ARTICOLO 31 CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 32 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

ARTICOLO 33 RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.

2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.

ARTICOLO 34 ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:

a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;

b) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;

c) diserbamento periodico dei cigli delle strade comunali, e dei relativi marciapiedi;

d) de-affissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;

e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;

f) lavaggio delle aree di mercato;

g) altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale;

h) Eventuali campagne di informazione e sensibilizzazione.

ARTICOLO 34 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.

ARTICOLO 35 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. In attuazione al disposto dell'articolo n.104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 n.616 e dell'articolo n.20 del Decreto Legislativo n.22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'articolo n.55 del Decreto Legislativo n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.

3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ARTICOLO 36 CONTROLLI E VIGILANZA

1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

ARTICOLO 37 SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR N. 33/85 e n. 28/90, nonché quelle previste dagli artt, da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo 1, sez. I^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689.

3. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

a) per violazioni alle norme degli artt.8 – 9 – 11 – 13: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:

- da euro 25,83 a euro 154,94

b) per violazioni alle norme degli articoli 8 – 9 – 11 – 13 – 17: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:

- rifiuti urbani o assimilati: da euro 25,83 a euro 154,94

- rifiuti urbani pericolosi: da euro 51,65 a euro 309,87

- rifiuti speciali: da euro 51,65 a euro 309,87

- rifiuti speciali pericolosi: da euro 103,29 a euro 619,75

c) per violazioni alle norme degli articoli 8 e 9: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:

- da euro 25,83 a euro 154,94

d) per violazioni alle norme dell'articolo 8 – 9 – 11 – 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:

- da euro 25,83 a euro 154,94

e) per violazioni alle norme dell'articolo 21: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:

- da euro 25,83 a euro 154,94

f) per violazioni alle norme dell'articolo 22 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse: - da euro 25,83 a euro 154,94

g) per violazioni alle norme dell'articolo 27: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:

- rifiuti urbani: da euro 51,65 a euro 309,87

- rifiuti speciali: da euro 51,65 a euro 309,87

- rifiuti speciali pericolosi: da euro 103,91 a euro 619,75

h) per violazioni alle norme dell'articolo 29: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:

- da euro 25,83 a euro 154,94

ARTICOLO 38 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, si applica a decorrere dal 01 gennaio 2002. Dallo stesso termine, ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO N.1 PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE SU CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA

ALLEGATO N.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;

2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;

3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;

4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli indicati all'articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili;
18. espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
20. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
21. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. nastri abrasivi;
23. cavi e materiale elettrico in genere;
24. pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
25. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido;
26. scarti vegetali in genere;

27. residui animali e vegetali;

28. accessori per l'informatica.

2. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da cicli produttivi.

ALLEGATO N.3

Le qualità complessive conferibili al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non potranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile:

ATTIVITA' KG/MQ/ANNO

Stabilimenti industriali ed artigianali 10

Locali destinati ad uffici privati 08

Negozi in genere, esclusi gli alimentari 18

Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie 22

Ortofrutta e fiorerie 26

Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili 24

Bar, gelaterie, degustazioni e simili 25

Alberghi e pensioni 10

Cinema e teatri 05

Luoghi di degenza e cura 09

Impianti sportivi e ricreativi 03

Sedi di associazioni 03

Luoghi di degenza e cura 09

Scuole 02

Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette 01

Autorimesse e autonoleggi 03

Distributori di carburante 07

Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile 06

Magazzini 06